

CONSORZIO AUSI

Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente

Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT
DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Statistica sinistri

Con riferimento al servizio da assicurare, si precisa che non sono stati riportati sinistri nel periodo pregresso.

Durata del servizio

La polizza assicurativa avrà decorrenza di un anno dal momento della stipulazione (con data d'inizio prevista indicativamente il 10 novembre 2020), eventualmente rinnovabile ai sensi degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

Corrispettivo

Il pagamento anticipato del premio sarà effettuato all'atto di sottoscrizione della polizza, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale dichiarazione sarà rilasciata dal Legale Rappresentante, che ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **ZCC2ED28AB**.

Disciplina antimafia

Ai sensi dell'art. 84, comma 2 e art. 67 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina antimafia non sono dovuti in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad Euro 150.000,00.

Garanzia provvisoria

La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. nr. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. nr. 76/2020 (D.L. "Semplificazioni").

Garanzia definitiva

Come previsto all'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità. L'esonero della prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore deve garantire la completezza del servizio, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e le modalità riportate nel presente Capitolato.

L'appaltatore è inoltre diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e alla rilevanza delle operazioni alle quali è adibito, inoltre il personale ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio.

Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio.

Il Consorzio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 07.09.2005, n. 209 s.m.i., imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell'esecutore il ripristino della situazione preesistente.

Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 e ss.mm.ii., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti, ove presenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81.

Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 nr. 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nell'istanza di ammissione):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.

Divieti

E' fatto espresso divieto, fin d'ora, all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante;
- cedere il contratto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Stazione Appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di stati di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Penali

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della Stazione appaltante in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l'affidatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e comunque fino a un massimo stabilito pari al 10% dell'importo netto contrattuale in considerazione della gravità della medesima, del danno

prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell'Appaltatore, del grado di negligenza e dell'eventuale recidiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono causare l'applicazione di una penalità:

- la sospensione o l'abbandono del servizio affidato, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste nel Capitolato;
- ritardi nello svolgimento del servizio;

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, trasmessa con raccomandata A/R o via PEC, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte all'esame del RUP per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'appaltatore o a mezzo PEC.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, nonché per lo scorretto comportamento nello svolgimento delle mansioni.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui il servizio non fosse effettuato per oggettive cause di forza maggiore.

L'applicazione della penalità come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

L'applicazione della penalità, inoltre, non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, a carico dell'aggiudicataria, quando quest'ultima, per rifiuto di dare esecuzione ad ordine per negligenza, o per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo eseguisse in maniera imperfetta.

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificatamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui l'Appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.);

- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui il servizio non sia stato realizzato compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.);
- nel caso di perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore questi è obbligato al risarcimento del danno.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili, attuazione misure di contenimento COVID-19) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.L. 50/2016.

Privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs nr. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura, l'operatore concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'operatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente del Consorzio, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

- a privati o enti pubblici economici qualora sia previsto da una norma di legge o regolamento.
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'Ente;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, ecc.).
Il Consorzio, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2016 la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non prevedere il subappalto, pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio l'incarico oggetto dell'appalto.

Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono a carico dell'offerente.

Responsabile del procedimento

La Responsabile del Procedimento è la Signora Stefania Ballarin.

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto oggetto del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato e del contratto, valgono le norme del codice civile e del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La Responsabile Amministrativa
Stefania Ballarin